

TRIBUNALE di GENOVA

Sezione VII Civile

Procedure esecutive e concorsuali

Il Presidente di Sezione

Ai Organismi OCC ODCEC-COA Al Consiglio Ordine DCEC Al Consiglio Ordine degli Avvocati (via Fallco-Telegram e Ordini Professionali)

> e, per conoscenza: Ai Colleghi Magistrati Togati Al Dirigente Cancelleria Sezione VII Civile

Genova, 31 marzo 2025

DISPOSIZIONE ORGANIZZATIVA n. 2-2025 LINEE GUIDA per liquidazioni controllate

Traendo spunto dalle indicazioni e suggerimenti pervenuti nelle sessioni formative organizzate di concerto con gli Organismi di Composizione della Crisi cittadini, in attuazione di quanto deliberato nelle riunioni di indirizzo e coordinamento ex art. 47 quater Ordinam. Giudiziario, i Giudici addetti al Tribunale Concorsuale di Genova hanno deciso di condividere le seguenti **LINEE GUIDA** ispirate in larga misura al Protocollo Operativo per le procedure di sovraindebitamento, predisposto dal Tribunale di Milano di concerto con i locali OCC e sottoscritto il 15 ottobre 2024, quali **istruzioni generali di indirizzo e coordinamento** che la VII Sezione adotterà nella gestione di questa tipologia di procedimenti.

Di tale nuovo indirizzo e determinazione concordata vorranno quindi tenere conto i Gestori della crisi nella predisposizione della relazione-tipo adottata nel 2023 per la liquidazione controllata, di imminente aggiornamento per armonizzarla con le LINEE GUIDA, le quali tengono già conto delle modifiche introdotte con il Decreto correttivo del CCI n.136 del 2024.

Si richiede in particolare ai Gestori della crisi e ai liquidatori delle procedure di liquidazione controllata di prestare <u>particolare attenzione</u>, nelle loro attività di predisposizione delle relazioni particolareggiate e di gestione della fase liquidatoria, ai seguenti <u>profili notevoli</u> delle LINEE GUIDA:

• natura di liquidazione generale del patrimonio, e non di composizione del debito a sfondo negoziale, propria della liquidazione controllata (v. pag. 1);

- possibilità di accedere alla liquidazione controllata mediante ricorso a finanza esterna che garantisca il pagamento delle spese di procedura, delle prededuzioni e attribuisca concrete utilità ai creditori (vedi: Sentenza n. 71/2024 nel procedimento unitario n. 99/2024 con cui si è aperta la liquidazione controllata 17/2024);
- rapporto intercorrente tra liquidazione controllata ed esdebitazione dell'incapiente, con necessaria individuazione per la prima di un attivo liquidabile a favore dei creditori (pagg. 1-2);
- previsione generale di conferma come liquidatore dell'OCC che ha predisposto la relazione, salvi i maggiori margini discrezionali riconosciuti dal nuovo art. 270.2 lett. b) CCI e tenuto conto delle situazioni che suggeriscono la sostituzione "..per inadeguata formazione e diligenza del gestore " o per "adesione acritica rispetto alle richieste degli advisor" (pag. 2);
- Opportunità del deposito telematico preventivo del progetto di stato passivo prima di procedere alle comunicazioni ai creditori ex art. 273 CCI per consentire un esame preventivo da parte del giudice delegato, che valga poi ad evitare più onerosi contenziosi in sede di reclamo (pagg. 3-4);
- precisa e analitica quantificazione delle somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, preceduta da specifica istruttoria da sottoporre al giudice delegato dopo l'apertura della procedura, con applicazione nelle more dei limiti di reddito "incomprimibile" quantificati nella relazione particolareggiata (pagg. 5);
- Acquisizione integrale alla procedura delle mensilità retributive aggiuntive rispetto alle 12 ordinarie (pagg. 5-6);
- rapporto della procedura con l'espropriazione fondiaria di cui all'art. 41 T.U.B. In questo caso anche i delegati alla vendita si atterranno a quanto previsto alle pagine 6 e 7 delle LINEE GUIDA, per cui potranno riconoscere le somme spettanti al creditore fondiario solo previa dimostrazione dell'ammissione del credito di quest'ultimo nella procedura concorsuale. Sempre per questo genere di espropriazioni, che non soggiacciono alle regole concorsuali, i liquidatori dovranno sottoporre una richiesta di liquidazione di acconto sul compenso dopo l'aggiudicazione in sede esecutiva;
- in caso di presenza di quote immobiliari indivise nel patrimonio del debitore, interpello dei comproprietari per

sondare la loro disponibilità ad acquisire la quota acquisita alla procedura a valore di stima (pagg. 7);

- previsione di vendita dei veicoli solo in presenza di assodato valore commerciale e con certezza di un sicuro differenziale positivo per la procedura (pag. 8);
- periodicità delle relazioni dell'OCC, che vengono richieste ogni 5 mesi (e non ogni 6) per i problemi di visibilità dei fascicoli telematici già evidenziati con D.O. n. 5/24 del 29.4.2024;
- rilevanza dell'indagine sull'insussistenza di fatti di frode o malafede o colpa grave nella formazione del sovraindebitamento sia nella relazione particolareggiata che in sede di relazione finale ai fini dell'esdebitazione (artt. 269-276 CCII):
- applicabilità delle regole della liquidazione giudiziale quando si chiuda la procedura di l.c. riguardante società.

Per quanto ovvio, le LINEE GUIDA non fanno venire meno le Disposizioni Organizzative in precedenza impartite dalla Sezione in materia di liquidazione controllata e progressivamente aggiornate a partire dalle D.O. nn. 4, 5, 10 del 2023.

Si richiede ai Referenti degli OCC cittadini la conferma di ricezione della presente Disposizione, la loro diffusione presso tutti gli associati e si invitano i professionisti operanti come gestori della crisi, liquidatori nelle l.c. e delegati alle vendite immobiliari ad attenersi a quanto indicato nelle LINEE GUIDA.

La precisa osservanza delle precedenti disposizioni diventa fattore privilegiato per le designazioni dei fiduciari della Sezione, per le nomine di sua competenza.

Il Presidente di Sezione Dr. Roberto Braccialini

